



CONVENZIONE

PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRA

L'Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, avente sede e domicilio fiscale in Roma, 00137, viale Marx n. 43, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale, Ing. Agostino Ragosa, in qualità di commissario straordinario p.t., (di seguito, l' "Agenzia")

E

Istituto di Moneta Elettronica Europeo S.p.A., con sede legale in Stezzano (BG), via Pontida n. 239, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03237220169, REA n. 361063, nella persona del Direttore Generale, Dott. Luca Forzano (di seguito, il "Prestatore Convenzionato"),
di seguito denominate congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

PREMESSO CHE LA PRESENTE CONVENZIONE OPERA NEL RISPETTO

- del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", (di seguito il "TUB");
- del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge;
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE ed abroga la direttiva 97/5/CE" che recepisce nell'ordinamento italiano le norme europee relative alla disciplina dei servizi di pagamento;
- dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ai sensi del quale l'applicazione di detta normativa alle Pubbliche Amministrazioni, è demandata a un



- apposito decreto che, allo stato attuale, non è ancora stato emanato dal Ministero competente;
- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n.293 recante “Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”;
 - del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», (di seguito, il “Codice”);
 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività emanate in applicazione dell’art. 71, comma 1bis, del Codice;
 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - di quanto disposto dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività istituita ai sensi dell’articolo 79 del Codice;
 - della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l’approvazione degli schemi di convenzione con i prestatori di servizi di pagamento e dei protocolli di sperimentazione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti - SPC;

CONSIDERATO CHE

1. L’articolo 5 del Codice dispone che le pubbliche amministrazioni “*sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione*”.
2. A fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza della Pubblica Amministrazione di:
 - avere a disposizione su appositi sistemi informatici l’importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate;
 - fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;



3. L'articolo 81, comma 2-bis del Codice – così come introdotto dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138 convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - prevede che *“DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, *“per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;
5. Il Prestatore Convenzionato svolge l'attività di prestatore di servizi di pagamento.
6. Le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.

Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Amministrazioni Pubbliche**: le Amministrazioni definite all'articolo 2, comma 2, del Codice;
 - b) **Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC**: i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Prestatore convenzionato,



conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento della piattaforma tecnologica di interconnessione ed interoperabilità di cui all'Articolo 4, così come descritti nell'Allegato Tecnico;

- c) **Allegato Tecnico:** documenti che stabiliscono i requisiti, i vincoli, le specifiche, le informazioni, le modalità ed i processi necessari all'attuazione del presente accordo, come specificato nell'Allegato A - "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione e nell'Allegato B - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC;
- d) **Protocollo di Sperimentazione:** il documento di cui all'Allegato C - "Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC", compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi richiamati, con il quale sono regolamentate le procedure per la partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) **Convenzione:** il presente atto che regola, tra le Parti, le procedure legate all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Amministrazioni Pubbliche;
- f) **Amministrazione/i aderente/i:** le Amministrazioni Pubbliche di cui al punto a) che partecipano al Protocollo di Sperimentazione;
- g) **Prestatore di servizi di pagamento:** il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114sexies del TUB;
- h) **Prestatore convenzionato:** l'istituto di credito che, in qualità di Prestatore di servizi di pagamento, sottoscrive la presente Convenzione obbligandosi - per quanto di propria competenza - a quanto previsto nella presente Convenzione e, comunque, a fornire alle Amministrazioni aderenti i servizi di pagamento oggetto della presente Convenzione;
- i) **PEC:** posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;



- j) **Responsabile dei servizi:** la persona nominata dal Prestatore Convenzionato quale referente e responsabile della Convenzione nei confronti dell' Agenzia;
- k) **Referente Agenzia:** la persona nominata dall' Agenzia quale Referente della Convenzione nei confronti del Prestatore Convenzionato e delle amministrazioni aderenti;
- l) **Utente privato:** cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore convenzionato per effettuare un pagamento a favore di una amministrazione aderente.

Articolo 2

(Premesse, Considerato e Allegati)

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, così come formano parte integrante e sostanziale della stessa, i seguenti documenti:

Allegato A - “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione”

Allegato B - “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”

Allegato C - “Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC”

2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole della presente Convenzione disponga diversamente.

3. Il Prestatore Convenzionato, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, eroga direttamente per la propria clientela i servizi di pagamento.

Articolo 3

(Oggetto della Convenzione)

1. Oggetto della presente Convenzione è la partecipazione del Prestatore Convenzionato alle attività connesse alla sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al successivo Articolo 4, per consentire a cittadini e imprese il pagamento



di somme a vario titolo da questi dovute alla pubblica amministrazione, attraverso i servizi di pagamento erogati direttamente dal Prestatore Convenzionato, con l'esclusione delle attività di riscossione dei tributi, disciplinate da specifiche disposizioni.

2. Le attività connesse alla sperimentazione di cui si fa carico il Prestatore Convenzionato sono esclusivamente quelle inerenti all'erogazione dei servizi di pagamento.

3. Le procedure di riscossione cui al comma 1 saranno rese disponibili, a livello sperimentale, agli utenti del servizio per tutta la durata prevista per la presente Convenzione.

Articolo 4

(Infrastruttura di interconnessione e interoperabilità – Nodo dei Pagamenti-SPC)

1. Ai fini della presente Convenzione s'intende per Nodo dei Pagamenti-SPC la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità, tra le Amministrazioni Pubbliche e i Prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dall'articolo 81, comma 2-bis del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Codice.

2. L'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 sarà messa a disposizione, a livello sperimentale, nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche che abbiano sottoscritto con l'Agenzia il Protocollo di cui all'Allegato C - "Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC".

Articolo 5

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti si impegnano ad operare per gestire al meglio le attività previste dall'Articolo 3: in particolare l'Agenzia metterà a disposizione l'infrastruttura tecnologica di cui all'Articolo 4, alla quale il Prestatore Convenzionato si conetterà rispettando le regole di cui all'Allegato Tecnico.

2. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le regole di cui all'Allegato Tecnico, limitatamente alle attività in carico al Prestatore Convenzionato nella sua qualità di prestatore di servizi di pagamento.



3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Prestatore Convenzionato si impegna, sin da ora, a promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e sensibilizzazione, l'adesione alla sperimentazione in oggetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento facenti parte, se del caso, al suo gruppo societario.
4. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti, nel loro complesso, quando un prestatore di servizi di pagamento facente parte del gruppo societario (per questi servizi) darà la sua disponibilità per sperimentare le fasi relative al pagamento.
5. Le Parti si impegnano ad avviare la sperimentazione entro e non oltre 30 (trenta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
6. Gli oneri per l'attivazione di detta sperimentazione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
7. Le Parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dall'Articolo 3, la definizione dei servizi da erogare avviene nel pieno rispetto delle dinamiche competitive tra le imprese del settore dei pagamenti.

Articolo 6

(Durata della sperimentazione, proroga e recesso)

1. La sperimentazione oggetto del presente Protocollo avrà termine il 31 dicembre 2013, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, previo accordo tra le parti e fermo restando quanto stabilito al comma che segue.
2. Laddove, entro il 31 dicembre 2013 o, se del caso, entro il periodo di efficacia della proroga concordata tra le parti, dovessero essere pubblicate sulla GURI le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le disposizioni contenute nelle stesse Linee Guida risulteranno ex art. 1339 c.c. di diritto inserite nel presente Protocollo, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti, senza alcun ulteriore consenso.
3. L'integrazione del Protocollo ex art. 1339 c.c. e come altresì concordata tra le parti, comporterà l'adesione del Prestatore Convenzionato alle procedure di riscossione offerte dal



Nodo dei Pagamenti - SPC di cui al precedente Articolo 4.

4. Durante la vigenza del presente Protocollo e fino alla data di pubblicazione delle Linee Guida in GURI, ossia all'interno della sola fase di sperimentazione, le Parti si riservano la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta, con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

5. L'Agenzia per l'Italia Digitale in relazione alle attività inerenti la realizzazione del Nodo dei Pagamenti - SPC, si riserva di indicare, nel corso della durata del presente Protocollo, eventuali modifiche alle attività di sperimentazione.

Articolo 7

(Rendicontazione dei pagamenti)

1. Il Prestatore Convenzionato si impegna ad inoltrare all'Agenzia le rendicontazioni dei pagamenti eseguiti nelle modalità indicate nell'Allegato Tecnico.

Articolo 8

(Trasparenza)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Prestatore Convenzionato garantisce, sin da ora, che renderà noto all'Utente privato, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione.

2. Al fine di rendere disponibile il costo di cui al comma 1 anche alle Amministrazioni aderenti, il Prestatore Convenzionato comunica all'Agenzia detta propria informazione con le modalità indicate nell'Allegato Tecnico.

Articolo 9

(Implementazioni tecnologiche e procedurali)

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere l'impianto tecnologico, di cui all'Allegato Tecnico, conforme alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente Agenzia ed il Responsabile dei servizi per il Prestatore Convenzionato.



2. Il Prestatore Convenzionato adegua le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al comma 1.

Articolo 10

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona (Referente Agenzia, Responsabile dei servizi per il Prestatore Convenzionato) quale referente e responsabile della Convenzione nei confronti della controparte, al quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione e dai suoi allegati.

2. Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Agenzia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it

Prestatore Convenzionato: imel.euspa@legalmail.it

Articolo 11

(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)

1. Il Prestatore Convenzionato si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso.

2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l'una in favore dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano, altresì, di essersi reciprocamente comunicate



oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia di dati sensibili.

Articolo 12

(Legge Applicabile e foro competente)

1. Le norme applicabili alla presente Convenzione sono quelle previste nell'ordinamento italiano.

2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 13

(Disposizioni generali)

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della presente Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, che rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole della Convenzione sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile.

Articolo 14

(Clausola fiscale)

1. La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r.



642/72 solo in caso d'uso.

Articolo 15

(Responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/01)

1. Il Prestatore Convenzionato dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 in osservanza del quale ha adottato il Modello/Codice Etico di organizzazione gestione e controllo. Il suddetto decreto legislativo non si applica all'Agenzia, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto stesso.

2. In materia degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, l'Agenzia è tenuta a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D. M. 28/11/2000) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 10/04/2001.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Roma, _____

per il Prestatore Convenzionato

per l'Agenzia per l'Italia digitale

Firmato digitalmente da:
forzano luca ambrogio
Stato=IT
Organization=non presente
Nome=luca ambrogio Cognome=forzano

Firmato digitalmente da

Agostino Ragosa

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli articoli 3, 5, 6, 7 e 12 dichiarano di approvarli, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

per il Prestatore Convenzionato

per l'Agenzia per l'Italia digitale

Firmato digitalmente da:
forzano luca ambrogio
Stato=IT
Organization=non presente
Nome=luca ambrogio Cognome=forzano

Firmato digitalmente da

Agostino Ragosa